



Messaggio municipale 14/2018

Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposto il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

Linee guida cantonali

Il nuovo Regolamento è stato allestito tenuto conto delle linee guida cantonali e si rende necessario in seguito alla modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb). Tale modifica ha introdotto l'obbligo per tutti i Comuni del prelievo di tasse causali (tassa base e tassa sul quantitativo) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La legge sopraccitata prevede una tassa base, che copre i costi di raccolta e i costi fissi, e una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita dei sacchi per i rifiuti, il cui obiettivo è coprire i costi di smaltimento. È inoltre prevista la copertura, al 100%, dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Comune dispone di una certa autonomia nella fissazione della tassa base, mentre il prezzo del sacco deve essere fissato entro i limiti della forchetta indicata dal Consiglio di Stato annualmente.

L'introduzione del nuovo Regolamento, che tenga conto delle sopraccitate modifiche, deve essere effettuata con una entrata in vigore, al più tardi, con il 1° luglio 2019.

Il Municipio ha sottoposto la bozza di Regolamento ai gruppi politici in Consiglio comunale. Le suggestioni trasmesse sono state analizzate e nel messaggio municipale vi saranno le indicazioni delle scelte effettuate di proposte dell'Esecutivo.

Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti in vigore

Il Comune di Cadenazzo ha introdotto, dal 2006, la cosiddetta tassa sul sacco, affiancata ad una tassa base.

In base ai dati di consuntivo 2017, il grado di copertura complessivo dei costi ammonta al 71%.

Nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti – modifiche principali

Il nuovo regolamento tiene conto della modalità di prelievo della tassa base già oggi applicata.

Tassa base

Si propone di modificare le categorie soggette alla tassa base, e relativi importo minimi e massimi di tassa annuale, suddividendo le stesse in tre categorie:

- Economie domestiche primarie e secondarie – da fr.70.00 a fr. 200.00
- Uffici e piccoli commerci – da fr. 100.00 a fr. 250.00
- Ristorante, alberghi, pensioni, bar, campeggi, commerci al dettaglio, garages, officine, industrie, fabbriche, artigiani – da fr. 250.00 a fr. 500.00

Precedentemente vi erano sempre tre categorie, che portavano però ad una maggiore frammentazione delle attività economiche:

- Economie domestiche primarie e secondarie, uffici e piccoli commerci – da fr. 50.00 a fr. 120.00
- Ristorante, alberghi, pensioni, bar, commerci al dettaglio con superficie di vendita inferiore o uguale a mq 500, garages, officine, industrie, fabbriche, artigiani – da fr. 200.00 a fr. 400.00
- Campeggi e commerci al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 – da fr. 400.00 a fr. 600.00.

Tale scelta di modifica permette di distinguere le economie domestiche dalle attività economiche. Inoltre per tutte le attività economiche, ad eccezione degli uffici e dei piccoli commerci (salone parrucchieri, estetisti, ecc.), viene introdotta una tassa uniforme.

Tenuto conto delle linee guida cantonali per l'allestimento del nuovo Regolamento, con le quali si consiglia di determinare l'ammontare della tassa in base alla funzione dell'attività e/o delle categorie e quantità di rifiuti prodotti e di considerare il minor numero possibile di categorie, il Municipio propone in tal senso di creare unicamente le sopraccitate due categorie.

Per l'anno 2018 sono in vigore le seguenti tasse, stabilite dal Municipio tramite ordinanza (importi IVA esclusa):

- Economie domestiche primarie e secondarie, uffici e piccoli commerci – fr. 80.00
- Ristorante, alberghi, pensioni, bar, commerci al dettaglio con superficie di vendita inferiore o uguale a mq 500, garages, officine, industrie, fabbriche, artigiani – fr. 330.00
- Campeggi e commerci al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 – fr. 550.00

Indicativamente è intenzione del Municipio applicare, per l'anno 2019, le seguenti tasse base:

- Economie domestiche primarie e secondarie – fr. 120.00
- Uffici e piccoli commerci – fr. 160.00
- Ristorante, alberghi, pensioni, bar, campeggi, commerci al dettaglio, garages, officine, industrie, fabbriche, artigiani – fr. 350.00

Le tasse verrebbero fissate in modo proporzionale nel ventaglio della forchetta tassa minima-tassa massima. Per tutte le categorie si applicherebbe il 40% della forchetta.

L'aumento della tassa base 2019 per le attività commerciali quali ristoranti, alberghi, ecc., è inferiore all'aumento delle economie domestiche e uffici/piccoli commerci.

Il Municipio, nella propria proposta, tiene conto dell'effettiva quantità di rifiuti che tali attività possono smaltire tramite il servizio comunale di raccolta rifiuti. L'articolo 4 del nuovo Regolamento indica che i rifiuti industriali o aziendali non sono considerati rifiuti urbani e il loro smaltimento deve essere effettuato dal detentore a proprie spese (articolo 5). L'articolo 6 indica chiaramente che a chi produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche il Municipio può rifiutare la raccolta e smaltimento tramite il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente.

Nel solco di quanto sopra espresso, il prelievo di una tassa base sproporzionata per le attività economiche appare non giustificata dall'effettiva possibilità di smaltimento dei rifiuti da parte di quest'ultime.

Numero di unità soggette alla tassa base:

Economie domestiche primarie e secondarie	1340
Ristoranti, alberghi, pensioni, bar	24
Commerci al dettaglio con sup. vendita inferiore a mq 500	21
Uffici	52
Garage, industrie, fabbriche, artigiani	65
Campeggi	1
Piccolo commercio	37
Commerci al dettaglio con sup. vendita superiore a mq 500	3

Proiezioni di incasso taxa base 2018 – 2019

	Anno 2018	Anno 2019	Differenza (+/-)
Economie domestiche primarie e secondarie	fr. 80.00 x 1340 = fr. 107'200.00	fr. 120.00 x 1340 = fr. 160'800.00	+ fr. 53'600.00
Ristoranti, alberghi, pensioni, bar	fr. 330.00 x 24 = fr. 7'920.00	fr. 350.00 x 24 = fr. 8'400.00	+ fr. 480.00
Commerci al dettaglio inf. 500 mq	fr. 330.00 x 21 = fr. 6'930.00	fr. 350.00 x 21 = fr. 7'350.00	+ fr. 420.00
Uffici	fr. 80.00 x 52 = fr. 4'160.00	fr. 160.00 x 52 = fr. 8'320.00	+ fr. 4'160.00
Garage, industrie, fabbriche, ...	fr. 330.00 x 65 = fr. 21'450.00	fr. 350.00 x 65 = fr. 22'750.00	+ fr. 1'300.00
Campeggi	fr. 550.00 x 1 = fr. 550.00	fr. 350.00 x 1 = fr. 350.00	- fr. 200.00
Piccoli commerci	fr. 80.00 x 37 = fr. 2'960.00	fr. 160.00 x 37 = fr. 5'920.00	+ fr. 2'960.00
Commerci al dettaglio sup. 500 mq	fr. 550.00 x 3 = fr. 1'650.00	fr. 350.00 x 3 = fr. 1'050.00	- fr. 600.00
Totali	fr. 152'820.00	fr. 214'940.00	+ fr. 62'120.00

Con l'applicazione di tali tasse base si raggiungerebbe una copertura dei costi, e relativi unicamente alla parte dei costi soggetti alla taxa base, del 73%.

Il Municipio è ben cosciente che non è raggiunta la copertura totale dei costi; il Municipio annualmente verificherà la copertura effettiva dei costi e procederà ad un eventuali addattamento della taxa base annualmente, con importi reputati anche sopportabili da parte degli utenti finali.

Rispetto allè tasse applicate fino al 2018 si nota subito una crescita maggiore per le economie domestiche, uffici e piccoli commerci, mentre per le altre attività vi è una crescita contenuta (+ fr. 20.00) o addirittura una riduzione per campeggi e commerci al dettaglio con superficie di vendita superiore a 500 mq (- fr. 200.00).

Nel calcolo delle tasse base fino all'anno 2018 non si è tenuta una proporzione nella forchetta:

- economie domestiche, uffici e piccoli commerci: 43%
- ristoranti, alberghi, pensioni, bar, ecc.: 65%
- campeggi e commerci sup. vendita 500 mq: 75%

Vi è e vi era una netta sproporzione di applicazione della taxa base, tenuto conto inoltre che le attività economiche possono consegnare rifiuti unicamente in un quantitativo paragonabile ad una economie domestica. Inoltre, per una serie di rifiuti prodotti da attività professionali, è obbligatorio lo smaltimento in forma privata (ad esempio una carrozzeria/garage non può consegnare parti di veicoli presso la raccolta degli ingombranti come un esercizio pubblico non può consegnare scarti alimentari nella raccolta rivolta ai privati).

Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)

Per l'anno 2018 il Consiglio di Stato ha stabilito i seguenti importi minimi e massimi della taxa sul quantitativo:

- in caso di taxa sul volume: minimo fr. 1.00, massimo fr. 1.30 per ogni sacco da 35 litri (per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale);
- in caso di taxa sul peso: minimo fr. 0.20, massimo fr. 0.26 al kg.

Considerate le tipologie di sacchi e braccialetti per contenitori, per il nostro Comune nell'anno 2018 si avrebbe tale situazione:

	Tassa minima	Tassa massima
Sacco 17 litri	fr. 0.48	fr. 0.63
Sacco 35 litri	fr. 1.00	fr. 1.30
Sacco 110 litri	fr. 3.14	fr. 4.08
Braccialetto per contenitore 800 litri	fr. 22.85	fr. 29.71

Attualmente sono in vigore le seguenti tasse (anno 2018 – IVA esclusa):

Sacco 17 litri	fr. 1.00
Sacco 35 litri	fr. 2.00
Sacco 110 litri	fr. 6.00
Braccialetto per contenitori 800 litri	fr. 41.00

Indicativamente è intenzione del Municipio applicare, per l'anno 2019, la tassa massima consentita:

Proiezione di incasso 2018 e 2019 (tenuto conto dei dati 2017):

	Quantativo 2017	2018	2019	Differenza
Sacco 17 litri	15'600	fr. 15'600.00	fr. 9'828.00	- fr. 5'772.00
Sacco 35 litri	28'500	fr. 57'000.00	fr. 37'050.00	- fr. 19'950.00
Sacco 110 litri	3'600	fr. 21'600.00	fr. 14'688.00	- fr. 6'912.00
Braccialetti 800 litri	671	fr. 27'511.00	fr. 19'935.00	- fr. 7'576.00
Totale		fr. 121'711.00	fr. 81'501.00	- fr. 40'210.00

Con l'applicazione di tali tasse base si raggiungerebbe una copertura dei costi, e relativi unicamente alla parte dei costi soggetti alla tassa sul quantitativo, del 90%.

È stata valutata l'ipotesi di eliminare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il tramite di contenitori privati e successiva applicazione di un braccialetto (in sostituzione dei sacchi ufficiali).

Annualmente una trentina di utenti (esclusivamente attività economiche) fanno capo a tale modalità di raccolta, per un quantitativo annuo di ca. 750 braccialetti. Vi sono casi rari di mancato rispetto delle disposizioni e pertanto il Municipio ha reputato di mantenere tale servizio. Bisogna inoltre tenere in considerazione che l'eliminazione dei braccialetti per contenitori comporterà ad una maggior produzione di sacchi ufficiali per rifiuti, il cui costo è nettamente maggiore (1 braccialetti contenitore rifiuti 800 litri: fr. 0.28 / 1 sacco 35 litri: fr. 0.10).

Copertura dei costi complessiva:

Tenuto conto del grado di copertura del 73% della tassa base con il grado del 90% della tassa sul quantitativo, si avrebbe una copertura dei costi complessiva di ca. il 77%, rispetto al grado di copertura 2017 pari al 71%.

La modifica di Legge indica inoltre che, nel calcolo dei costi a carico della gestione dei rifiuti, siano considerati anche i costi legati agli investimenti (ca. fr. 30'000.00). In base alle direttive emesse dalla Sezione enti locali, l'aggravio di tali spese nel conto rifiuti verrebbe comunque azzerato dalla differente imputazione di alcune voci di spesa a carico di altri dicasteri (manutenzione strade, gestione cani, ecc.).

Il Municipio procederà pertanto un adattamento graduale della base per la raccolta rifiuti, in modo da raggiungere entro un periodo di 5 anni (2023) la copertura del 100% dei costi di servizi raccolta rifiuti.

Impatto finanziario per le economie domestiche

Di seguito vi esponiamo l'impatto finanziario per l'economie domestiche in base alle nuove tariffe:

Sacchi 35 litri a settimana	Anno 2018			Anno 2019			Differenza
	Tassa sul sacco (fr. 2.00)	Tassa base	Totale	Tassa sul sacco (fr. 1.30)	Tassa base	Totale	
0.5	fr. 52.00	fr. 80.00	fr. 132.00	fr. 33.80	fr. 120.00	fr. 153.80	+ fr. 21.80
1	fr. 104.00	fr. 80.00	fr. 184.00	fr. 67.60	fr. 120.00	fr. 187.60	+ fr. 3.60
1.5	fr. 156.00	fr. 80.00	fr. 236.00	fr. 101.40	fr. 120.00	fr. 221.40	- fr. 14.60
2	fr. 208.00	fr. 80.00	fr. 288.00	fr. 135.20	fr. 120.00	fr. 255.20	- fr. 32.80
2.5	fr. 260.00	fr. 80.00	fr. 340.00	fr. 169.00	fr. 120.00	fr. 289.00	- fr. 51.00
3	fr. 312.00	fr. 80.00	fr. 392.00	fr. 202.80	fr. 120.00	fr. 322.80	- fr. 69.20

L'effetto diminuzione del costo ai pezzo del sacco porta ad un aggravio, tutto sommato contenuto, per chi oggi ha un consumo di sacchi contenuto.

Per contro, chi consuma più sacchi avrà in effetti un risparmio nel complesso sulla spesa dello smaltimento dei rifiuti.

Introduzione ulteriori tasse causali

Il Municipio ha optato per non proporre l'introduzione di nuove tasse causali per lo smaltimento degli scarti vegetali e rifiuti ingombranti.

Alla base di tale scelta si è considerato che l'introduzione di un nuovo sistema presuppone di disporre di strumenti adatti alla pesa e fatturazione di quantitativi di rifiuti consegnati, diversificato in particolar modo per la consegna di rifiuti ingombranti (ferro, legno e misto).

Per quanto concerne l'introduzione di una tassa per la raccolta degli scarti vegetali per chi intendesse smaltire i propri rifiuti per il tramite del servizio comunale, è stata valutata in modo negativo.

Il nostro territorio è composto sia da abitazioni sia da stabili d'appartamenti. In entrambe le situazioni vi è sempre una area verde (ad uso esclusivo o condominiale). Inoltre anche chi vive in un appartamento senza giardino produce scarti vegetali, anche se in misura nettamente inferiore a chi dispone di un giardino (fiori, piante, albero di natale, ecc.). La possibilità di creare un proprio spazio di compostaggio privato sarà sicuramente incentivato, ma sicuramente non tutti gli scarti vegetali sono compostabili (ad esempio rami da potatura alberi).

Pertanto si avrebbe una situazione in cui la maggior parte degli utenti dovranno sottostare al pagamento di una tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali.

Riduzione dei costi di raccolta

Il Municipio, considerata l'apertura dell'ecocentro di Cadenazzo e il sempre minor utilizzo da parte degli utenti di tale possibilità, ha risolto di eliminare la raccolta quindicinale della carta presso i contenitori dei rifiuti. Tale servizio, effettuato per il tramite del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, ha un costo netto di fr. 18'000.00/anno.

Tale modalità di raccolta quindicinale, oltre al costo effettivo del servizio, comporta anche un dispendio lavorativo della squadra operai, sia per la pulizia delle campane, sia per il controllo della carta depositata al di fuori dei giorni di raccolta.

Per la frazione di Robasacco si procederà alla raccolta della carta per il tramite della squadra operai, così come già oggi effettuato per PET, plastiche e altro materiale riciclabile, e smaltita per il tramite dell'ecocentro di Cadenazzo.

Le campane dei rifiuti sparse sul territorio comunale e oggi utilizzate per il deposito della carta verrebbero eliminate e ricollocate nei punti oggi sprovvisti di copertura.

L'Esecutivo comunale ha inoltre approfondito eventuali ulteriori misure di contenimento dei costi, quali ad esempio la cessazione della raccolta della plastica presso gli ecocentri; tale materiale raccolto separatamente viene consegnato all'Azienda cantonale dei rifiuti per incenerimento.

Al momento attuale non si è optato per eliminare tale servizio (ca. fr. 15'000.00/anno), in quanto porterebbe ad un maggior dispendio finanziario per gli utenti finali nell'acquisto dei sacchi ufficiali dei rifiuti.

Altre raccolte oggi presenti, quali ad esempio i rifiuti elettrici e batterie auto, non comportano una spesa rilevante. I rifiuti elettrici vengono smaltiti per il tramite di una ditta a titolo gratuito. Le batterie di auto smaltite nel corso di un anno risultano essere irrilevanti.

Quale ulteriore misura di contenimento dei costi, il Municipio procederà a una ulteriore riduzione degli orari di apertura dell'ecocentro per l'anno 2019. In particolare l'apertura avverrà unicamente tre mezze giornate da lunedì a venerdì e giornata intera al sabato. È ipotizzabile anche l'introduzione di un calendario di apertura diversificato tra il periodo invernale e il periodo estivo (chiusura anticipata serale).

Per quanto concerne l'introduzione di un sistema di tessere di legittimazione, si reputa che il rapporto costi/benefici non sia raggiunto. Il nostro Comune annualmente ha un movimento di popolazione importante (ca 300 arrivi / 200 partenze). Tale sistema comporta che annualmente debbano essere riconsegnate agli utenti le tessere di legittimazione valide. Si opta per contro ad un rafforzamento dei controlli causali degli utenti, per il tramite dell'operaio/sorvegliante presente, il quale dovrà raccogliere informazioni sull'utente (cognome e nome, domicilio e numero di targa veicolo). L'amministrazione comunale effettuerà in seguito la verifica sulla legittimità e, se del caso, avvierà le procedure di contravvenzione.

In tal senso si reputa però necessario mantenere un sorvegliante dell'ecocentro durante l'intero orario di apertura dell'ecocentro, anche per verificare la legittimità degli utenti e il corretto smaltimento dei rifiuti.

Per quanto concerne il sistema di videosorveglianza presente, si ribadisce che lo stesso ha uno scopo di sicurezza e non di verifica degli utenti dell'ecocentro. In occasione dell'incendio dello scorso mese di agosto, si è potuto verificare che lo stesso è avvenuto senza l'intervento di terzi.

La creazione di un sistema di videosorveglianza con deposito dei dati all'interno dell'amministrazione comunale comporta delle importanti spese supplementari, quali l'acquisto di un sistema informatico ad hoc, lo stoccaggio sicuro dei dati acquisiti, ecc.

Sensibilizzazione

Il Municipio si adopererà affinché annualmente, in occasione dell'invio annuale alla popolazione (orari di apertura dell'ecocentro, date di raccolta rifiuti speciali, ecc.), venga ribadito il concetto della corretta separazione dei rifiuti.

In occasione di tale invio si indicherà inoltre della possibilità di smaltimento dei rifiuti direttamente presso i rivenditori (imballaggi, apparecchi elettrici, ecc.), la possibilità di compostare privatamente gli scarti vegetali e altre possibili misure per ridurre il quantitativo di rifiuti pro capite (acquisti sostenibili, scambio dell'usato tramite piattaforme online, ecc.).

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

1. È approvato il Regolamento sulla gestione dei rifiuti, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2019.
2. È abrogato il Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2005, con effetto 31 dicembre 2018.
3. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO
Marco Bertoli
Moreno Mocettini



Allegati:

- Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (da abrogare)
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti (da approvare)

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Caccia Arnaldo



Comune di
Cadenazzo

Regolamento

per la raccolta e smaltimento dei rifiuti

I – Prescrizioni generali e obbligatorietà

Art. 1 - Generalità

- 1.1. Salvo disposizione contraria la raccolta di tutti i rifiuti è disciplinata dal presente regolamento.
- 1.2. Il servizio di raccolta dei rifiuti è, a dipendenza del genere di raccolta, in parte municipalizzata ed in parte regolata dalla convenzione tra i comuni interessati al Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
- 1.3. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio del Comune.
- 1.4. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

Art. 2 - Obbligatorietà

- 2.1. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per i proprietari di immobili adibiti ad abitazioni private primarie e secondarie, esercizi pubblici, alberghi, pensioni, fabbriche, artigiani, uffici, campeggi ed ogni altra attività atta a produrre rifiuti.

Art. 3 - Controlli

- 3.1. Per poter garantire una forma di controllo che permetta di scoraggiare ed impedire eventuali abusi, legati soprattutto all'utilizzo di sacchi non convenzionali, si autorizzano gli incaricati del Comune, del Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona e dell'assuntore del servizio di raccolta ad effettuare dei controlli su tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi e i contenitori per verificarne il contenuto, e a compiere ogni altro accertamento necessario per stabilirne la proprietà.

Art. 4 - Informazioni

- 4.1. Il Municipio provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.
- 4.2. Esso orienta periodicamente il pubblico, tramite un calendario ecologico o altre vie, sulle possibilità di consegna dei rifiuti.

Art. 5 - Raccolta differenziata

- 5.1. Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, a ridurre la produzione di rifiuti.
- 5.2. Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento e della legislazione applicabile.

II – Genere di raccolta e campo d'applicazione del regolamento

Art. 6 - Termini di raccolta

- 6.1. La raccolta dei rifiuti è distinta in:
 - raccolta consorziata
 - raccolta municipalizzata

Raccolta consorziata

- 6.2. Sono generi di raccolta consorziata:
 - la raccolta normale dei rifiuti domestici (RSU)
 - la raccolta dei rifiuti domestici ingombranti
 - la raccolta della carta

Raccolta municipalizzata

6.3. Sono generi di raccolta municipalizzata:

- la raccolta di vetro, di PET e polistirolo
- la raccolta dell'alluminio, degli olii, delle batterie e del materiale ferroso di piccole dimensioni
- la raccolta di rifiuti vegetali
- le raccolte straordinarie o supplementari

Campo d'applicazione

6.4. In quanto non contrario alla convezione fra i comuni interessati al Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, il presente regolamento si applica a tutti i generi di raccolta di rifiuti.

III - Raccolta normale

Art. 7 – Rifiuti ammessi

7.1. Il servizio normale comprende la raccolta di tutti i rifiuti provenienti dagli immobili previsti all'art. 2.1. in quanto non eccedano, nel quantitativo, quello fornito da un'economia domestica normale.

Art. 8 - Rifiuti non ammessi

8.1. Sono tassativamente esclusi, dalla raccolta normale, i rifiuti ingombranti ed industriali. Sono pure esclusi materiali infiammabili, esplosivi, caustici o comunque pericolosi per gli addetti al servizio raccolta, calcinacci, terra, sassi, carta, scarti di macelleria e le carcasse di animali, sostanze tossiche o chimiche, rifiuti infetti, tutti gli oggetti che possono danneggiare il meccanismo di compressione dell'automezzo usato per l'asportazione dei rifiuti, recipienti contenitori liquidi, batterie, residui di idrocarburi, olii esausti, concimi, ed in particolare materiali che non possono essere ricevuti dal centro regionale di incenerimento (materiale non combustibile, ferraglia, pneumatici, materiali in alluminio, ecc. ...).

8.2. Per l'eliminazione di bottiglie, vasetti ed altri vetri, ci si deve servire unicamente degli appositi contenitori.

8.3. Per l'eliminazione di rifiuti vegetali provenienti da giardini, orti e campi, si dovrà fare capo unicamente al servizio espressamente creato per questi bisogni.

Art. 9 - Giorni di raccolta

9.1. La raccolta normale viene effettuata, di regola, due volte la settimana. I relativi orari sono stabiliti dalla Delegazione Consortile e pubblicati agli albi comunali.

Se uno dei giorni indicati cade in festa il servizio sarà effettuato il giorno precedente o susseguente.

Art. 10 - Modalità di consegna

10.1. È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali da 17, 35, 60 o 110 litri del Comune di Cadenazzo. È vietata la consegna di rifiuti in qualsiasi altro tipo di contenitore.

10.2. Gli appositi sacchi senza rotture, legati all'imboccatura, devono essere depositati negli speciali contenitori sistemati nei luoghi di raccolta stabiliti dal Municipio.

10.3. I rifiuti esposti in altri luoghi non verranno asportati.

10.4. I contenitori verranno esposti in prossimità delle strade percorse dall'autocarro di raccolta.

10.5. I proprietari di contenitori privati sono tenuti ad effettuare i necessari controlli in modo da garantire il rispetto della norma.

10.6. Il Municipio può autorizzare i titolari di attività commerciali, servizi pubblici o altri a far uso di contenitori propri di 800 litri muniti ogni volta di un apposito contrassegno ufficiale del Comune di Cadenazzo. In tal caso i rifiuti vanno depositati in sacchi convenzionali.

IV - Raccolta rifiuti domestici ingombranti

Art. 11 - Rifiuti ammessi

11.1. La raccolta riguarda quegli oggetti domestici ingombranti che non possono normalmente essere contenuti nei sacchi appositi, ma che tuttavia non siano di eccezionale peso e volume (peso massimo 200kg/misure massime 250x90x50).

La raccolta degli ingombranti ferrosi e degli scarti di legname deve avvenire in modo separato.

Art. 12 - Rifiuti non ammessi

12.1. Sono tassativamente esclusi da questa raccolta, la carta, i rifiuti che devono essere consegnati con il servizio normale ed i rifiuti industriali. Sono pure esclusi i materiali infiammabili, esplosivi, caustici o comunque pericolosi per gli addetti al servizio di raccolta, calcinacci, terra, sassi, materie putrescibili, recipienti, contenitori liquidi, residui di idrocarburi, olii esausti, concimi ed in particolare materiali che non possono essere ricevuti dal centro regionale di incenerimento (pneumatici ecc.).

12.2. Per le bottiglie, vasetti, altri vetri, nonché per i rifiuti vegetali, valgono le stesse disposizioni previste dagli art. 8.2 e 8.3 di questo regolamento.

Art. 13 - Giorni e luogo di raccolta

13.1. La raccolta viene effettuata, di regola, sei volte all'anno, con un programma stabilito in precedenza e reso noto a tutta la popolazione.

13.2. I luoghi di raccolta vengono stabiliti dal Municipio.

13.3. È tassativamente proibito depositare rifiuti ingombranti nei luoghi non prestabiliti.

V - Raccolta della carta

Art. 14 - Modo e luogo di consegna

14.1. La carta (giornali, riviste, imballaggi di cartone) deve essere ben legata o messa in scatole.

14.2. La carta deve essere depositata presso i contenitori normali unicamente il giorno precedente la raccolta.

14.3. È tassativamente proibito depositare pacchi di carta nei luoghi non indicati all'art. 13.2.

Art. 15 - Giorni di consegna

15.1. La raccolta viene effettuata secondo un programma stabilito in precedenza e reso noto a tutta la popolazione.

VI - Raccolta vetri

Art. 16 - Vetri ammessi

16.1. La raccolta comprende vetro riciclabile e d'imballaggio. In particolare saranno accettati flaconi, bottiglie, vasi di vetro e simili.

16.2. Gli imballaggi di vetro devono essere vuoti e senza materie estranee quali tappi metallici, macchinette con tappi in porcellana, altre chiusure ed impagliature.

Art. 17 - Vetri e rifiuti non ammessi

17.1. Sono esclusi da questa raccolta, altri tipi di vetro, quali finestre, lampadine, lampade al neon, recipienti in ceramica.

17.2. È tassativamente escluso da questa raccolta qualsiasi altro rifiuto.

Art. 18 - Luoghi di raccolta

18.1. I vetri devono essere depositati solo nei contenitori appositamente disposti nel territorio del Comune.

VII – Raccolta rifiuti vegetali

Art. 19 - Rifiuti ammessi, luoghi ed orari di raccolta e trasformazione del concime

19.1. I rifiuti provenienti da giardini, orti e campi, possono venire depositati solo nei luoghi, nei giorni, come pure negli orari, stabiliti dal Municipio e resi noti a tutta la popolazione.

È ammessa la pratica del compostaggio domestico alla condizione di non arrecare molestia al vicinato.

19.2. La trasformazione in concime di residui di giardino, orti e campi, deve avvenire in ossequio alle norme specifiche emanate dai competenti Dipartimenti Cantionali.

Art. 20 – Rifiuti non ammessi

20.1. Sono tassativamente esclusi rifiuti di qualsiasi altro genere ed in particolare rifiuti che devono essere evacuati con altri sistemi di raccolta.

Art. 21 - Bruciatura dei rifiuti vegetali

21.1. La bruciatura dei rifiuti vegetali è di principio vietata.

21.2. Rimangono riservate le disposizioni del rispettivo Dipartimento cantonale.

VIII – Le raccolte speciali, straordinarie o supplementari

Art. 22 - Raccolte speciali, straordinarie o supplementari

22.1. Nel Comune e a giudizio del Municipio, che emanerà tempestivamente gli avvisi e le disposizioni del caso a tutta la popolazione, potranno essere organizzati dei depositi o effettuate delle raccolte straordinarie o supplementari se le circostanze lo richiedono.

22.2. Per grandi quantitativi il Municipio può obbligare alla consegna diretta agli appositi centri di raccolta.

Art. 23 - Modalità e luoghi di raccolta

23.1. Il Municipio avvisa tempestivamente la popolazione sulle modalità e i luoghi di raccolta.

IX – Divieti, contravvenzioni e disposizioni penali

Art. 24 - Divieto di scarico

24.1. È assolutamente proibito scaricare le immondizie sui terreni pubblici e privati, nei corsi d'acqua, nei WC, nelle fognature, nelle cunette e nelle bocchette stradali, nei boschi ed in qualsiasi altro luogo.

24.2. È assolutamente vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti (ad eccezione di quelli contemplati dal presente regolamento) da parte di privati ed in particolare senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

24.3. Sull'intero territorio giurisdizionale è vietata la pratica dell'abbandono sconsiderato di rifiuti (littering) quali a esempio prodotti alimentari e i relativi imballaggi, imballaggi di bevande, sigarette e relativi imballaggi, i giornali, volantini, ecc. su suolo pubblico quali strade, piazze, parchi, giardini, rive dei fiumi. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dall'art. 25.

Art. 25 - Contravvenzioni e disposizioni penali – sanzioni

25.1. Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono punibili di una multa da fr. 50.00 a fr. 2'000.00.

25.2. Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantionali competenti, nei casi di violazione delle vigenti disposizioni cantionali in materia.

X – Tasse e disposizioni finanziarie

Art. 26 - Tasse di raccolta

26.1. A copertura parziale delle spese inerenti il servizio, vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base annua e una tassa sul sacco.

Art. 27 - Tassa base annua

- 27.1. La tassa base annua deve tendere a coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani e alle raccolte separate.
- 27.2. Sono assoggettate alla tassa base le economie domestiche (residenze primarie, secondarie), le attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali e agricole.
- 27.3. La tassa base annua è così stabilita:
- economie domestiche primarie e secondarie, uffici e piccolo commercio: da fr. 50.00 a fr. 120.00
 - ristoranti, alberghi, pensioni, bar, commerci al dettaglio con superficie di vendita inferiore o uguale a mq 500, garages, officine, industrie, fabbriche, artigianati: da fr. 200.00 a fr. 400.00
 - campeggi e commerci al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 da fr. 400.00 a fr. 600.00
- 27.4. È soggetto al pagamento della tassa ogni proprietario di immobile, sia persone fisiche sia persone giuridiche.
- 27.5. La tassa per la raccolta dei rifiuti verrà emessa annualmente, dal Municipio, mediante rimessa della bolletta di versamento.
- 27.6. La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.
- 27.7. Gli errori di calcolo o di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, nonché casi particolari, sono esaminati dal Municipio o su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati.
- 27.8. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.
- 27.9. Contro la tassazione l'interessato ha diritto di reclamo entro 15 giorni dalla relativa notificazione. Il reclamo ha effetto sospensivo.
- 27.10. Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.
- 27.11. In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifusa, nemmeno prorata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. Viene emessa la tassa prorata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.

Art. 28 - Tassa sul sacco e sui contenitori

28.1. La tassa sul sacco e sui contenitori deve tendere alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti riciclabili.

Gli importi sono stabiliti come segue:

	Minimo	Massimo
- sacco da 17 litri	0.50	1.50
- sacco da 35 litri	1.00	2.50
- sacco da 60 litri	2.00	4.00
- sacco da 110 litri	4.00	7.00
- contrassegno per contenitori da 800 litri	20.00	50.00

Abrogati art. 26, 27, 28,:

Modifica art. 1, 3, 6, 10, 14, 17, 29 (nuovo art. 34):

Nuovi art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34:

Approvato dal Municipio il 10 maggio 2006

Approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 2006

Approvato dalla Sezione enti locali il 27 ottobre 2006

Modifica art. 14

Approvato dal Municipio il 20 aprile 2010

Approvato dal Consiglio comunale il 31 maggio 2010

Approvato dalla Sezione enti locali il 16 agosto 2010

Modifica art. 24

Approvato dal Municipio il 9 gennaio 2017

Approvato dal Consiglio comunale il 24 aprile 2017

Approvato dalla Sezione enti locali il 13 giugno 2017



Comune di
Cadenazzo

Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Cadenazzo nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

È vietato l'apporto di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico e energetico complessivo della filiera.

Il Comune collabora su scala regionale con altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne l'utilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Compiti del Comune

Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Art. 4 – Definizioni

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 – Obblighi dei detentori di rifiuti

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai centri di raccolta secondo quanto stabilito dal Municipio tramite ordinanza.

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 - Eccezioni e modalità particolari di consegna

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 - Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai centri di raccolta rifiuti neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II - Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 - Raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 - Utenti autorizzati

Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 - Imballaggi, contenitori e esposizione

I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

Per stabili abitativi con più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume elevato di rifiuti alla settimana, il Municipio può autorizzare la posa di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 - Rifiuti esclusi dalla raccolta

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti;
- b) apparecchi refrigeranti;
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
- g) sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi centri di raccolta.

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali.

Art. 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 - Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III - Finanziamento

Art. 14 - Principio

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 - Tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- a) economie domestiche primarie e secondarie: minimo fr. 70.00 – massimo fr. 200.00
- b) uffici, piccolo commercio: minimo fr. 100.00 – massimo fr. 250.00
- c) ristoranti, alberghi, pensioni, bar, campeggi, commerci al dettaglio, garages, officine, industrie, fabbriche, artigianati: minimo fr. 250.00 – massimo fr. 500.00

Art. 16 - Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Alle economie domestiche primarie composte da persone domiciliate con bambini piccoli (o altri casi particolari), è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Art. 17 - Esigibilità

La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile.

È soggetto al pagamento della tassa ogni proprietario di immobile, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.

In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifiuta, nemmeno prorata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. Viene emessa la tassa prorata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.

In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV – Norme finali

Art. 18 - Attuazione e misure d'esecuzione

Il Municipio attua il presente regolamento.

Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19- Rimedi giuridici

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 - Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 21 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 27.08.2018

il sindaco

il segretario

Approvato dal Consiglio comunale il

il presidente

il segretario

Approvato dalla Sezione degli enti locali il

il caposezione